

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

POLVERARA (PD)

All'Organo di revisione economicofinanziaria del Comune di

POLVERARA (PD)

Oggetto: trasmissione delibera n. 197/2019/PRSP del 11 luglio 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 197/2019/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 luglio 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



Deliberazione n. 197 /2019/PRSP/Polverara



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11/07/2019

composta dai Magistrati:

Elena BRANDOLINI

Presidente f.f.

Maria Laura PRISLEI

Consigliere relatore

Giampiero PIZZICONI

Consigliere

Tiziano TESSARO

Consigliere

Amedeo BIANCHI

Consigliere

Maristella FILOMENA

Referendario

Marco SCOGNAMIGLIO

Referendario



VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Polverara (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTA la nota, in data 19 giugno 2019, prot. n. 7475, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 28 giugno 2019, prot. n. 3677 (acquisita al prot. C.d.c. n. 7636, del 28 giugno 2019);

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 38/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo ("verifica del rispetto degli

obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

L'esercizio 2016 vede operare a pieno regime le normative di riferimento della contabilità armonizzata, che, nel precedente esercizio 2015, come già evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, avevano visto la loro prima applicazione mediante gli istituti che costituiscono la struttura della nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

In tale contesto, la Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Polverara (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha



richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta del 19 giugno 2019. I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: segnalazione del Segretario generale comunale di gravi irregolarità amministrative nei procedimenti di spesa commesse dalla responsabile finanziaria; tardiva trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP; risultati negativi della gestione sia pura (accertamenti meno impegni, senza FPV) che potenziata (con i FPV) rispettivamente pari ad € -110.269,86 e -68.686,97; saldo negativo della parte corrente del bilancio pari ad € -32.188,43; mancanza di fondi vincolati di cassa a fine periodo; mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione con alterazione della rappresentazione del risultato medesimo; mancata costituzione a rendiconto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del fondo contenziosi e del fondo perdite organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta al Consorzio Padova Sud, in sigla CPS, quota 1,1805%, anche se dal 21/12/2015, con effetti dal 01/01/2016, il Comune ha receduto); gestione dei residui attivi; verifica rispetto obiettivi anno 2016 del saldo di finanza pubblica; violazione del parametro deficitario n. 7; basso tasso di riscossione in conto competenza delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; tardività nel pagamento ai fornitori considerato l'alto valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) pari a 27,39 giorni; omessi controlli interni di gestione, ex art. 198 bis del TUEL.

Successivamente il Comune ha fatto pervenire, con nota del 28 giugno 2019 (acquisita al prot. C.d.C. n. 7636, in pari data) i chiarimenti richiesti che comunque non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Polverara (PD) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 9/2019/PRSP, del 04/092018 – 07/01/2019), in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: il risultato negativo della gestione c.d. potenziata per la parte capitale (pari ad euro -15.746,82); l'omessa costituzione, a rendiconto, del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del fondo per i contenziosi e del fondo per le perdite degli organismi partecipati (con particolare riferimento alla partecipazione diretta al CPS); l'assenza di vincoli di cassa a fine esercizio; la scarsa efficienza nella lotta all'evasione tributaria considerata l'assenza nell'esercizio di avvisi di accertamento; la violazione del parametro di deficitarietà n. 4 con un risultato del 40,86% oltre la soglia legale del 40%; il riconoscimento di legittianta e il finanziamento, con risorse correnti del bilancio, di un debito fuori bilancio, e anti 194, c. 1, lett. a), del TUEL, per euro 1.580,04 relativo a spese legali, interessi e normaticale l'alto valore dell'ITP con un risultato di 63,52 giorni; la tardiva approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG).

Nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2016 ad € 927.771,42 (in aumento rispetto a quello iniziale in cui era di € 923.344,89) e il grado di rigidità della spesa (o di rigidità della struttura del bilancio dato dal rapporto tra, al numeratore, le spese del personale e la quota capitale per rimborso prestiti e, al denominatore, le entrate correnti) è del 40,00% (393.865,65+154.398,77/1.370.534,01=0,40003).

Le criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, anche con riferimento a quanto già accertato con la delibera sopra menzionata, e la cui evidenza non

è venuta meno a seguito della valutazione delle argomentazioni fornite dall'ente in sede di risposta istruttoria, testimoniano della necessità di operare uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili in chiave di tutela degli equilibri di bilancio.

1. Nel corso dell'istruttoria emergeva la tardiva trasmissione, in data 26/04/2018, degli schemi di bilancio alla BDAP (prima versione, invio con esito positivo) con quasi un anno di ritardo rispetto al termine finale di adempimento da effettuarsi entro 30 giorni dall'approvazione del consuntivo (avvenuta il 30/04/2017). Come noto, il legislatore all'inosservanza dell'obbligo suddetto commina il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto in vigenza dell'illecito permanente (quindi, fino al giorno prima del tardivo adempimento).

Il Comune ha dedotto, sul punto in questione, quanto segue: "si conferma la data del 26.04.2018 di invio, con esito positivo, al sistema BDAP del Rendiconto 2016, attestando che fino a tale data il Comune di Polverara non ha effettuato assunzioni a qualsiasi titolo e tipologia di rapporto".

La Sezione stigmatizza il comportamento gravemente negligente sopra descritto e raccomanda la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti dal legislatore in materia.

2. In sede istruttoria si è rilevata una gestione di competenza cosiddetta "pura" (accertamenti meno impegni in conto competenza, ex D.P.R. 194/1996) negativa per euro -110.269,86, che si conferma negativa, -68.686,97, ove si considerino i fondi pluriennali vincolati (FPV) sia con riferimento all'entrata che alla spesa (risultato della gestione cosiddetta "potenziata", ex D.lgs. n. 118/2011). La gestione complessiva, incluso l'utilizzo dell'avanzo (per l'ammontare di euro 116.000,00 impiegato per finanziare tutte spese d'investimento) diventa positiva ed è pari ad euro +47.313,03. L'Amministrazione, nelle controdeduzioni istruttorie, dopo aver confermato l'esattezza dei risultati sopra riportati, rappresentava che "i risultati negativi della gestione pura e potenziata derivano dalla contrazione, non prevedibile, delle entrate. L'Amministrazione comunale si impegna a monitorare costantemente il trend delle entrate, assestando conseguentemente la parte della spesa, al fine di raggiungere il pareggio della gestione di competenza".

Sul punto, la Sezione, evidenzia che l'art. 162, commi 1, 2° per., e 6, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) prevedono che il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario complessivo. A garanzia di detto obbligo si prevede a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri e, sul punto, sono ancora attuali le considerazioni sostenute da questa Sezione in ordine all'esigenza di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. In tale contesto, l'analisi gestionale "permetterà, anche, di valutare se l'attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. Al riguardo emerge anche l'esigenza di un effettivo e continuo audit

amministrativo, che gli organi di amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione". A tale fine la Sezione delle Autonomie, a suo tempo, ha richiamato l'attenzione che tutti i dirigenti e responsabili di servizio degli enti territoriali devono prestare soprattutto nelle fasi di costruzione e formalizzazione dei cronoprogrammi progettuali. Il principio in oggetto, non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nel corso della gestione annuale e a conclusione di essa. Peraltro, in tale ambito, va considerato che gli esiti gestionali vengono compendiati nel risultato di amministrazione quale dato di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente, la quale – per effetto della somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa - può avere quale esito l'avanzo, il disavanzo o il pareggio. In relazione all'esigenza di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri si richiama quanto sostenuto dalla Sezione delle Autonomie nella propria deliberazione di indirizzo 23 /SEZAUT/2013/INPR recante "Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell'esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013", al punto C) ove si afferma che "l'art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall'art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché' l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi". Il principio in oggetto non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale.

L'irregolarità appare potenzialmente un fattore di rischio foriera di futuri pregiudizi, per il mantenimento degli equilibri di bilancio futuri del Comune e più in generale per una sana gestione anche in relazione ai nuovi obblighi sanciti dall'art. 6 del D.lgs. 149/2011 che prevede che: "qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica". Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. del TUEL e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III del TUEL (gestione del bilancio), con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, gli Enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Sul punto,



si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessita di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, suggerendo nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, del TUEL.

3. Dall'istruttoria è emerso un disavanzo della parte corrente della competenza pari ad euro -32.188,43, in violazione dell'art. 162, c. 6, del TUEL. Su tale punto così risponde il Comune: "il saldo negativo della parte corrente pari ad € - 32.188,43 rilevato in sede di rendiconto della gestione 2016 deriva dall'andamento delle entrate correnti, le quali hanno subito una contrazione rispetto alle previsioni assestate di bilancio, posto viceversa l'andamento pressochè costante della spesa corrente. L'Amministrazione comunale si impegna a monitorare il trend di accertamento ed incasso delle entrate correnti, assestando conseguentemente le previsioni di spesa corrente".

Per le motivazioni in diritto, si rinvia, per connessione oggettiva, a tutto quanto già esposto al punto precedente n. 2.

4. Dall'analisi del prospetto "All. a) Risultato di amministrazione" contenuto negli schemi di bilancio del consuntivo 2016 inseriti in BDAP, si osserva che al risultato di amministrazione 2016 è stata destinata ad investimenti la somma di € 0,00. Tuttavia, parrebbe che i vincoli/destinazioni non fossero sufficienti a coprire le quote residue a rendiconto 2015 e le quote generate dalla gestione 2016, con una differenza di € - 33.415,58 come risulta dalla seguente tabella:

VERIFICA TOTALE PARTE VINCOLATA / DESTINATA	
Totale parte vincolata/destinata derivante dal 2015	+16.293,85
Utilizzo avanzo vincolato/investimenti in corso d'anno (come da prospetto riportato nella relazione al consuntivo 2016 dell'Organo di	
revisione)	-116.000,00
Saldo di parte capitale 2016	+79.501,46
Saldo delle partite finanziarie (il saldo positivo è destinato al	
rimborso anticipato del debito o al finanziamento degli investimenti)	+0,00
Differenziale residui eliminati di parte capitale	-53.620,27
Totale parte vincolata/destinata da riportare a rendiconto 2016	=33.415,58
Vincoli/destinazioni a rendiconto 2016	0,00
Differenza	-33.415,58

L'Ente, a seguito della verifica dei dati della parte vincolata /destinata del risultato di amministrazione del rendiconto 2016, ha precisato quanto segue: "il differenziale di ϵ 33.415,58, come rilevato, risulta correttamente conteggiato pertanto si conferma la destinazione di tale importo a spesa di investimento, che per mero errore non è stata

rilevata nei vincoli dell'avanzo 2016.

Nel corso dell'esercizio 2017 l'avanzo applicato è stato di \in 131.334,71, interamente destinato a spesa di investimento".

Nella risposta l'Ente riconosce l'esattezza dei calcoli formulati d'ufficio e, per l'effetto, riconosce l'errore contabile costituito dalla mancata impressione di vincoli a spese d'investimento, per l'ammontare suddetto, nel risultato di amministrazione 2016 e di conseguenza anche quest'ultimo risulta alterato nella sua rappresentazione interna (la suddivisone in fondi) senza riverberi esiziali sugli equilibri di bilancio in quanto non emergerebbe un disavanzo sostanziale (fondi liberi meno il differenziale suddetto: 137.324,89-33.415,58=+103.909,31).

Per i motivi su esposti la Sezione raccomanda all'Ente un attento monitoraggio dei fondi vincolati in base alla loro provenienza e destinazione determinandone il loro ammontare complessivo in misura adeguata da un esercizio all'altro.

5. Come già rilevato da questa Sezione con la delibera sull'esercizio 2015, vengono reiterate, anche nell'esercizio in esame, le medesime criticità relative agli omessi accantonamenti, in sede di consuntivo 2016, al fondo per i crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al fondo per i contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati, considerata la partecipazione diretta dell'Ente, con la quota dell'1,1805%, al Consorzio Padova Sud (CPS), il quale presenta le note passività potenziali. A tal proposito, anche considerando il recesso del Comune dalla partecipata in esame, con effetti giuridici dal primo gennaio 2016, rileva decisamente la circostanza discretiva che tutte le passività potenziali del CPS, diventate effettive, con l'approvazione, il 10/08/2018, dei bilanci 2016 e 2017 del CPS, in cui sono state registrate perdite pari ad un totale di euro 25 milioni circa, sono sorte in data antecedente al recesso (si fa qui riferimento all'operazione di accollo e contestuale acquisizione di crediti, del 16/03/2015, per un valore di circa 9 milioni di euro con la Padova T.r.e. s.r.l., ora fallita, e ai costi sospesi, altri 20 milioni circa di euro, evidenziati nel bilancio 2015 del CPS, anche se chiuso formalmente con un utile). Per tale motivo il Comune, per la sua quota, potrebbe essere chiamato in causa, in ragione della sua partecipazione al tempo al CPS, per ripianare le perdite del Consorzio stesso. Quest'ultima ipotesi ha assunto i caratteri della probabilità considerato il recente decreto, del 27/06/2019, del Tribunale di Rovigo di rigetto del ricorso depositato dal CPS per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti per la somma di 31 milioni di euro circa. In tale evenienza il Comune non avrebbe sufficienti risorse proprie per sostenere gli oneri finanziari che ne deriverebbero (l'impatto sugli equilibri economico-finanziari dell'Ente sarebbe esiziale considerato l'esiguo ammontare sia dei fondi liberi sia dell'apposito fondo costituito solo a consuntivo 2018).

Con riferimento a tutti gli omessi accantonamenti il Comune afferma quanto segue: "nel bilancio di previsione sono stati stanziati ϵ 5.000,00 per fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel risultato di amministrazione 2017 sono stati accantonati ϵ 4.500,00 per fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel risultato di amministrazione 2018 sono stati accantonati \in 1.000,00 per fondo perdite società partecipate, \in 1.000,00 per fondo contenziosi ed \in 271,58 per fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si conferma la congruità degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al fondo contenziosi e al fondo perdite delle partecipate pubbliche nel risultato di amministrazione 2016:

il FCDE dal calcolo allegato al Rendiconto, con i tre metodi, pari a \in 0 (IMU non considerata di dubbia esigibilità in quanto il residuo attivo risultata garantito da pari importo in residuo passivo di spesa corrente – alimentazione FSC 2013);

il fondo contenziosi pari ad € 0 - inesistenza di contenziosi con rischio di soccombenza per il Comune – tutte le vertenze legali in itinere sono state valutate con i legali incaricati;

il fondo perdite delle società partecipate non è stato costituito, in quanto alla data di approvazione del conto del bilancio 2016 le società in cui l'Ente deteneva partecipazioni presentavano una gestione in utile. In riferimento alla partecipazione del Comune di Polverara al Consorzio Padova Sud, si segnala che:

- come evidenziato dall'ufficio scrivente, il Comune di Polverara ha deliberato il recesso dal Consorzio Padova Sud in data 21/12/2015, con le seguenti motivazioni: "la partecipazione del Comune di Polverara al Consorzio Padova Sud non si rivela indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente e che pertanto risulta opportuno deliberare il recesso, per il venir meno delle esigenze, degli elementi e delle ragioni di opportunità che inizialmente furono poste a giustificazione della partecipazione";
- il bilancio del Consorzio Padova Sud al 31/12/2015 presentava un risultato di gestione positivo, tale da non richiedere accantonamenti da parte degli Enti Consorziati;
- in ogni caso non si rilevano situazioni che possano richiedere l'accantonamento a fondo spese e rischi futuri".

In una prospettiva dinamica di salvaguardia e mantenimento degli equilibri finanziari (in un ciclo di bilancio pluriennale - triennale) la Sezione rileva favorevolmente l'avvenuta costituzione, negli esercizi successivi, dei tre fondi in discussione, ma nutre delle fondate perplessità sull'adeguatezza del loro ammontare (gli importi accantonati appaiono *ictu oculi* esigui rispetto al fine da raggiungere stante nella preventiva idonea e sufficiente copertura del rischio di sostenere oneri finanziari correlati a ciascun fondo) per le motivazioni su esposte.

6. Nell'esercizio qui considerato si constata il ritardo nei termini di pagamento ai fornitori con un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) di giorni 27,39. Ciò significa che il Comune salda le fatture mediamente 27 giorni dopo la scadenza.

Si invita ad un attento monitoraggio dei tempi di pagamento anche alla luce degli obblighi sopravvenuti in materia in caso di mancato rispetto dell'ITP annuale (costituzione, nel bilancio di previsione 2020, di un apposito fondo direttamente proporzionale in

percentuale crescente correlata alla gravità della violazione registrata nel 2019).

7. Il Comune non ha adottato i controlli interni di gestione e, perciò, non ha inviato alla Sezione il referto su tali controlli, come previsto obbligatoriamente dall'art. 198 – bis, del TUEL. L'Ente territoriale, nella risposta, si limita ad affermare che "si provvede all'invio tramite l'applicativo ConTe".

Verificato positivamente la ricezione degli atti prefati, la Sezione in relazione ai medesimi atti ricevuti non può che constatarne la loro non attinenza vista la diversa tipologia normativa dei controlli trasmessi (in un caso, si tratta dei controlli effettuati dal Segretario generale sull'esercizio 2016 inerenti all'adempimento degli obblighi di trasparenza, *ex* D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, nell'altro caso, si tratta del controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile effettuato sempre dal Segretario comunale, *ex* art. 147-*bis*, c. 2, del TUEL, peraltro in relazione all'esercizio 2017). Si sottolinea come il sistema dei controlli interni di gestione non sia una facoltà per l'ente, ma un preciso obbligo normativo gravante su tutti i Comuni (indipendentemente dalla loro dimensione demografica) e disatteso nel caso concreto, ai sensi della disposizione surriferita.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Polverara (PD) <u>rileva</u>:

- 1. la tardiva trasmissione degli schemi di bilancio alla BDAP;
- 2. i risultati negativi della gestione sia pura (accertamenti meno impegni, senza FPV) che potenziata (con i FPV) rispettivamente pari ad € -110.269,86 e -68.686,97;
- 3. il saldo negativo della parte corrente del bilancio pari ad € -32.188,43;
- 4. la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione e conseguente alterazione della rappresentazione del risultato medesimo; raccomanda, perciò, il monitoraggio dei fondi vincolati in base alla loro provenienza e destinazione determinandone il loro ammontare complessivo con coerenza e adeguatezza da un esercizio all'altro:
- 5. la mancata costituzione a rendiconto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) del fondo contenziosi e del fondo perdite organismi partecipati (considerata la partecipazione diretta al Consorzio Padova Sud, con la quota dell'1,1805%, anche se dal 21/12/2015 del Comune ha receduto, con effetti dal primo gennaio 2016);
- **6.** la tardività nel pagamento ai fornitori considerato l'alto valore dell'ITP annuale pari a 27,39 giorni;
- 7. l'omissione dei controlli interni di gestione, ex art. 198 bis del TUEL.

Invita gli Organi di controllo interno a produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, un'apposita e dettagliata relazione volta a dimostrare che i vincoli mancanti trovano corretta esposizione nelle quote vincolate nel rendiconto 2018 come risultanti dal successivo loro sviluppo derivante dalla gestione del 2019 e fino alla data della relazione.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Polverara (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11/07/2019.

Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente f.f.

Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 2 4 LUG. 2019

IL DIREATORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

